Nelle gare d'appalto è illegittimo prevedere come requisito di partecipazione il possesso di una sede operativa nel comune della stazione appaltante; è invece legittimo richiederlo in caso di aggiudicazione

Così ha statuito il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Sez I., con sentenza n. 93 del 30 gennaio 2009, esprimendosi in merito ad un confronto concorrenziale per l'affidamento in economia di un appalto, per il quale la stazione appaltante aveva previsto come requisito di ammissione in gara il possesso di una sede operativa nel proprio territorio comunale, escludendo un concorrente, in fase di presentazione dell'offerta, poiché sprovvisto della sede operativa stessa.

Invero, il concorrente escluso aveva dichiarato in sede di presentazione dell'offerta che si sarebbe impegnato, se aggiudicatario, ad ottemperare alla richiesta del bando, sicché ha impugnato successivamente lo stesso bando, il verbale di gara, la conseguente determina dirigenziale ed il disciplinare, deducendo la violazione degli artt. 42 e 47 del D.Lgs 163/2006, eccesso di potere, discriminazione e violazione dei principi di libera concorrenza comunitari.

Il T.A.R. investito della questione, nel verificare la legittimità del predetto requisito, ispirandosi a criteri di ragionevolezza e di rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e nazionale, ha affermato che la disposizione contenuta nel bando può ritenersi legittima solo se, all'atto della presentazione dell'offerta, il concorrente non operante nel Comune possa limitarsi a dichiarare l'intenzione di aprire una sede operativa nell'ambito comunale.

Pertanto, sarà onere della stazione appaltante richiedere l'apertura della sede dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria del bando. Contrariamente, la richiesta di possesso di una sede come requisito di ammissione alla gara dovrà ritenersi del tutto illegittima.

L'Ufficio Legale